



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Data **12 APR. 2018** Protocollo N° **137134** Class: **E.740.04.1** Prat. Fasc. Allegati N° 1

Oggetto: **Protocollo interregionale per le movimentazioni di suini verso territori in Allegato II alla Decisione 2008/185/CE.**

P E C

Ai Responsabili dei Servizi Veterinari delle
Regioni e Province Autonome

e, p.c., Al Ministero della Salute
D.G.S.A.F.V. Ufficio III

A seguito di numerose richieste ricevute dallo scrivente, si trasmette, in allegato alla presente, il protocollo interregionale per le movimentazioni di suini verso territori in Allegato II alla Decisione 2008/185/CE, concordato tra le Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Umbria e Veneto nel corso di una riunione svoltasi presso i Servizi Veterinari della Regione Lombardia lo scorso 7 febbraio 2018.

Distinti saluti.

GRUPPO DI LAVORO INTERREGIONALE
SANITÀ VETERINARIA E SICUREZZA
ALIMENTARE

Il Coordinatore

- Dott. Michele Brichese -

MB/
Responsabile dell'istruttoria: Michele Brichese
Tel. 041-2791303
Segreteria: Tel. 041-2791304

Area Sanità e Sociale
Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria
Unità Organizzativa Veterinaria e Sicurezza Alimentare
Dorsoduro, 3493 - Rio Novo - 30123 Venezia - Tel. 041/2791304 - Fax 041/2791330
area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it
saia@regione.veneto.it

**PROTOCOLLO MOVIMENTAZIONI DI SUINI VERSO TERRITORI IN ALLEGATO II
(Veneto, Lombardia, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia)**

A) SUINI DA RIPRODUZIONE

I suini devono **provenire dagli Stati membri o dalle regioni di cui all'Allegato I** (alla Decisione 2008/185); attualmente l'unico territorio nazionale in Allegato I è la provincia di Bolzano;

oppure:

1. nessuna prova clinica, patologica o sierologica della Malattia di Aujeszky (MA) deve essere stata constatata nell'azienda di origine dei suini in questione nei 12 mesi precedenti;
2. nei 30 giorni precedenti lo spostamento, i suini devono essere stati isolati in locali approvati dall'autorità competente in modo da impedire ogni possibilità di contagio della malattia;
3. per la movimentazione di suini verso allevamenti della Regione Friuli Venezia Giulia gli animali non devono essere vaccinati;
4. i suini devono essere stati sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica volta a individuare la presenza dell'anticorpo gE; il campionamento per l'ultima prova deve essere realizzato nei 15 giorni precedenti la spedizione; il numero dei suini esaminati deve essere sufficiente per individuare una sieroprevalenza del 2 % con un'affidabilità del 95 %:

Classe consistenza	Numerosità animali da campionare
< = 50	tutti
50-65	48-58
56-75	60-65
76-90	65-73
91-100	75

5. i suini devono aver vissuto sin dalla nascita nell'azienda di origine o in un'azienda di status sanitario equivalente e devono essere rimasti nell'azienda di origine per almeno 90 giorni.

A.1) SCROFETTE DA RIPRODUZIONE (INFERIORI 30 GG DI ETA')

Oltre a quanto previsto al precedente punto 1:

- L'azienda di origine, oltre ad essere accreditata, deve avere un piano di mantenimento della qualifica e deve essere sottoposta ai controlli di cui al precedente punto 4;
- Non devono essere presenti aziende sieropositive/sede di focolaio, nell'arco di 5 km;
- A destino gli animali devono essere posti in QUARANTENA, prima di essere inseriti nell'allevamento, deve essere effettuato un prelievo, su tutti i suini della partita.

A.2) MOVIMENTAZIONE SUINI DA RIPRODUZIONE DA SITI 2

I suini devono essere stati introdotti nel sito 2 nel rispetto delle condizioni di cui alla lettera A.1 ed inoltre prima della movimentazione devono essere testati con un campionamento in grado di individuare una sieroprevalenza del 2% con un'affidabilità del 95 %:

Il rispetto delle condizioni, di cui al punto A, deve essere certificato dal Servizio Veterinario territorialmente competente riportando la seguente dicitura "sono rispettate le condizioni di cui alla Dec.2008/185, art. 3, comma 3 e i suini/azienda sono stati sottoposti a controllo sierologico con esito negativo in data.....".

B) SUINI DA INGRASSO

I suini devono provenire dagli Stati membri o dalle regioni di cui all'Allegato I (alla Decisione 2008/185); attualmente l'unico territorio nazionale in Allegato I è la provincia di Bolzano;

oppure:

1. nessuna prova clinica, patologica o sierologica della MA deve essere stata constatata nell'azienda di origine dei suini in questione nei 12 mesi precedenti;
2. un'indagine sierologica per l'individuazione della MA, che dimostri la sua assenza e il fatto che i suini vaccinati sono esenti da anticorpi gE, deve essere stata effettuata nell'azienda di origine tra 45 e 170 giorni prima della spedizione; il numero dei suini esaminati deve essere sufficiente per individuare una sieroprevalenza del 2 % con un'affidabilità del 95%:

Classe consistenza	Numerosità animali da campionare
< = 50	tutti
50-65	48-58
56-75	60-65
76-90	65-73
91-100	75

3. i suini devono aver vissuto sin dalla nascita nell'azienda di origine o esservi rimasti per almeno 30 giorni dopo l'introduzione da un'azienda di status equivalente, in cui sia stata effettuata un'indagine sierologica equivalente a quella di cui al punto 2.

B.1) MOVIMENTAZIONE SUINI DA INGRASSO DA SITI 2

Se i suini provengono da scrofaie situate nella medesima regione del sito 2, le movimentazioni avvengono a condizione che la scrofaia (azienda di origine) garantisca le condizioni di cui ai punti 1 e 2, lettera B.

Nel caso in cui il sito 2 sia situato in una Regione diversa da quella dove ha sede la scrofaia, oltre al fatto che la scrofaia debba garantire le condizioni di cui ai punti 1 e 2, lettera B, i suinetti devono essere testati con un campionamento in grado di individuare una sieroprevalenza del 2% con un'affidabilità del 95 %.

Il rispetto delle condizioni, di cui al punto B, deve essere certificato dal Servizio Veterinario territorialmente competente riportando la seguente dicitura "sono rispettate le condizioni di cui alla Dec.2008/185, art. 4, comma 3 e i suini/azienda sono stati sottoposti a controllo sierologico con esito negativo in data.....".